



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Unità Organizzativa elettorale
D.G.R. n. 432 del 11 agosto 2025

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE FISSATE PER IL 5 E 6 OTTOBRE 2025.

PREMESSA

Con decreto n. 1 del 09.08.2025, il Vicepresidente della Giunta regionale, in virtù dei poteri conferiti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i., ha convocato per i giorni 5 e 6 ottobre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale.

Il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto, ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2, comma 3), alla determinazione dei seggi del Consiglio regionale ed alla loro assegnazione alle singole circoscrizioni.

La Giunta regionale:

- con D.D.S. n. 11696 del 07/08/2025, ha adottato la variazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2025-2027, nell'ambito della missione U.01-Programma 01.07, mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 118/2011, per sostenere le spese necessarie per l'appuntamento elettorale del 5 e 6 ottobre 2025, tra le quali quelle di cui al presente atto;
- con D.G.R. n. 432 del 11/08/2025, ha istituito all'interno del Dipartimento Transizione digitale ed Attività strategiche la struttura per le elezioni denominata Unità Organizzativa Elettorale e ha demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Transizione digitale ed Attività strategiche la cura degli adempimenti connessi e l'attuazione degli accordi con il Ministero dell'Interno e con le Prefetture-UTG delle cinque Province della Calabria per la definizione delle attività tecnico/organizzative del procedimento elettorale al fine di garantire la conformità e speditezza delle operazioni elettorali, nonché al Dirigente del Settore "*Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato – Autoparco*" l'adozione degli atti di gestione di cui ai predetti accordi, comprese le procedure amministrative ed i relativi impegni di spesa per le forniture di beni e servizi e per ogni altra spesa connessa alle operazioni elettorali.

Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976, n. 136 e della legge del 27.12.2013, n. 147, art. 1 dai commi 398 a 401), gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Calabria in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Calabria.

Per il rimborso è richiesta la presentazione, da parte dei Comuni, di apposito rendiconto.

Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si invitano tutte le amministrazioni comunali ad uniformarsi ai seguenti criteri e modalità, nonché a quelli di cui alle circolari ministeriali e prefettizie inerenti all'oggetto.

1. FINANZIAMENTO.

L'importo dei rimborsi è calcolato nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale con appositi atti, sulla base di due distinti parametri, numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l'importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione elettorale, oltre all'importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

Sono rimborsabili ai Comuni le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di cui alla Circolare F.L. n. 53/21 del Ministero dell'Interno del 11 agosto 2021 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Le spese, se e in quanto legittimamente assunte, sono rimborsate, in ogni caso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Le spese sostenute a seguito dell'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria per i giorni 5 e 6 ottobre 2025 saranno rimborsate, previa rendicontazione nelle forme e secondo i criteri esposti nel presente disciplinare.

2.1. SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 16.04.2002, n. 62, la Regione rimborserà gli onorari dovuti ai componenti di seggio elettorale, per come previsti dall'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati in misura pari al 15% (cfr. d.l. n. 27/2025, art. 1, comma 3), e cioè:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio € 150,00 + € (150,00x15%) = € 150,00 + € 22,50 =€ 172,50

Scrutatori e segretari € 120,00 + € (120,00x15%) = € 120,00 + € 18,00 =€ 138,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di € 37,00 e € 25,00 (articolo 1, comma 3, legge n. 70 del 1980).

Sezioni speciali (quale le che sia il numero delle consultazioni):

Presidente € 90,00 + (€ 90,00x15%) = € 90,00 + € 13,50 =€ 103,50

Scrutatori € 61,00 + (€ 61,00x15%) = € 61,00 + € 9,15 =€ 70,15

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).

Gli onorari ai componenti delle sezioni elettorali saranno corrisposti dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza).

Si rappresenta che le stesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TRATTAMENTO DI MISSIONE: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13/03/1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e s.m.i..

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei Presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'apposito modello, completa della documentazione fiscale necessaria, e dell'apposita dichiarazione. Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto la scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio, attestante la distanza intercorrente tra il Comune di residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

2.2. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Calabria le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario (ivi comprese quelle per l'erogazione dell'eventuale buono pasto) svolto nel periodo appresso indicato.

Le spese per il lavoro straordinario, al pari delle altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi con le modalità e nei termini indicati ai punti 4 e 5.

Le spese di cui trattasi saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l'Amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti, da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27.12.2013, n. 147, art. 1, commi da 398 a 401, dispongono che, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnare quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi; le

suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai Responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito dello straordinario andrà, inoltre, considerato che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 1, comma 4, della Legge n. 43/1995, che, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, imponeva ai Comuni di assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore al sabato ed alla domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Di contro, secondo la normativa vigente, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Relativamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione delle consultazioni elettorali si precisa, ancora, quanto segue.

PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PIENO: l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998 - 2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dall'art. 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, nonché dall'art. 32 del nuovo C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 16/11/2022 per il triennio 2019/2021 (articolo con il quale è stato, tra l'altro, disapplicato e sostituito l'art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000).

Secondo la richiamata disciplina contrattualistica, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Inoltre, il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre al limite massimo individuale di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 2 aprile 1999.

Ai sensi dell'articolo 32 del C.C.N.L. del 16/11/2022, la misura oraria dello straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della 13^a mensilità. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

Il comma 2 dell'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e l'art. 20, comma 1, lettera c), del CCNL del 16/11/2022 prevedono, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni in sede di rendiconto.

PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PARZIALE: in merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro supplementare, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 62 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022 e dall'articolo 16 del CCNL del 14 settembre 2000, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.

DIRIGENTI: riguardo l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni referendarie, trattandosi di esigenze connesse alle funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie. Si rileva, a tal fine, che l'art. 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

2.3. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE.

Possono essere rimborsati esclusivamente gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi non forniti dallo Stato o dalla Regione, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

2.4. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, PER IL TRASPORTO DEGLI ARREDI DELLE SEZIONI ELETTORALI E PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE CABINE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi. L'eventuale affitto di locali destinato ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal Responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto e registrato.

Il rimborso attiene, altresì, alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati, ovvero, con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal Responsabile del servizio interessato.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali, dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto, sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o, comunque inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non

superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune.

Pertanto, l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso.

2.5. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche e in coerenza con quanto previsto per le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali. Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

2.6. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici con la Regione e le Prefetture, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.7. SPESE PER LA CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

2.8. SPESE POSTALI.

Le spese postali, dettagliatamente documentate, inerenti al procedimento elettorale, saranno anticipate dai Comuni e costituiranno oggetto di rimborso, unitamente alle altre spese inserite nella rendicontazione finale e facenti parte degli oneri di servizio da parte dei soggetti terzi.

2.9. SPESE ULTERIORI.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione, purché legittimamente

assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni, in misura ritenuta congrua dai Responsabili dei servizi interessati. Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni.

2.10. RIDUZIONE DEL RIMBORSO IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ELEZIONI COMUNALI ABBINATE ALLE ELEZIONI REGIONALI.

Nei casi di abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, le spese a carico della Regione, sia quelle relativa al trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quelle generali calcolate secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte della metà.

3. SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO.

Non sono rendicontabili e, comunque, non saranno ammesse a rimborso, se non nei limiti specificati nei precedenti paragrafi, le spese inerenti a:

- computer, stampanti, scanner, materiale informatico e simili;
- stampati manifesti e software di uso sporadico e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali;
- affitto di locali comunali per l'allestimento delle sezioni o per altro uso;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

4. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni medesimi.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine di cinque mesi dalla data delle consultazioni a pena di decadenza.

Il rendiconto dovrà pervenire all'indirizzo PEC elezioniregionali@pec.regione.calabria.it indicando nell'oggetto **“RENDICONTO ELEZIONI 2025 COMUNE DI**”, se sottoscritto con

firma digitale dal Responsabile del servizio finanziario.

Diversamente, qualora sottoscritto con firma autografa del Responsabile del servizio finanziario, il rendiconto dovrà essere inviato in busta chiusa e con l'indicazione **“RENDICONTO ELEZIONI 2025 COMUNE DI”**, all'indirizzo Giunta Regionale della Calabria – Dipartimento Economia e Finanze – Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco - Cittadella Regionale - Viale Europa – 88100 Catanzaro ovvero consegnato a mano direttamente agli uffici del Protocollo Generale della Giunta Regionale della Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa – 88100 Catanzaro.

Unitamente al rendiconto, ciascun Comune dovrà comunicare l'indirizzo completo, i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o PEC per le comunicazioni, il nominativo e i contatti del Referente, nonché codice fiscale/partita IVA.

Il rendiconto dovrà avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche dei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate distinte per periodo, del numero delle ore liquidate e dell'aliquota oraria applicata;

- b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici Elettorali presso i Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

- c) Fatture analitiche in originali concernenti forniture e servizi di trasporto vari o stampa di manifesti non forniti direttamente. Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura, ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione;
- f) Eventuale ulteriore documentazione che la Regione Calabria vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

La Regione Calabria sottoporrà i rendiconti ad accurato esame e controllo ed accerterà, in base alle norme di legge ed alle presenti istruzioni, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

La Regione Calabria potrà richiedere documentazione giustificativa o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni, procedendo al rimborso delle somme rendicontate solo a seguito della presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

In base all'esito di tale controllo, il Dipartimento "Economia e Finanze" – "Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco" provvederà ad emanare apposito decreto dirigenziale per il rimborso.